



## Misure urgenti in materia di cultura D.L. 201/2024 / A.C. 2183

Dossier n° 100 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge  
14 gennaio 2025

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2183
D.L.	201/2024
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	13
Date:	
presentazione:	28 dicembre 2024
assegnazione:	28 dicembre 2024
Commissione competente :	VII Cultura
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

### Contenuto

L'**articolo 1** affida al Ministro della cultura il compito di adottare, con proprio decreto, un nuovo Piano, denominato "**Piano Olivetti per la cultura**", ispirato alla figura di Adriano Olivetti, e dedicato a favorire lo sviluppo della cultura, a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, nonché a valorizzare le biblioteche, la filiera dell'editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici e culturali.

L'**articolo 2** dispone, ai commi da 1 a 5, che il Ministero della cultura istituisca una **unità di missione** per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali nelle materie di propria competenza, fissandone le funzioni, la durata, la composizione, nonché la copertura dei relativi oneri. Il comma 6 istituisce presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze una **posizione dirigenziale di livello generale** avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano. Il comma 7 statuisce che l'unità di missione e il dirigente generale sopra citati operano in stretto raccordo e coordinamento con la **Cabina di regia del Piano Mattei**.

L'**articolo 3** introduce tre distinte misure a sostegno dell'editoria e delle librerie. In particolare, sono istituiti: al comma 1, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024 per finanziare **l'apertura di nuove librerie** da parte di **giovani fino a trentacinque anni** di età; al comma 2, un fondo un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026 per **l'acquisto di libri**, anche in formato digitale, da parte delle **biblioteche** aperte al pubblico statali, degli enti territoriali e degli enti culturali che ricevono contributi pubblici; al comma 5, in via sperimentale, un fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato ad ampliare **l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo** attraverso il potenziamento delle pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo. I restanti commi recano disposizioni attuative o di natura finanziaria.

L'**articolo 4** autorizza una spesa pari a **800 mila euro** per l'anno 2025 con la finalità di celebrare il venticinquesimo anniversario della **Convenzione europea sul paesaggio**, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000.

L'**articolo 5** destina alla **Giunta storica nazionale**, all'**Istituto italiano per la storica antica**, all'**Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea** e all'**Istituto italiano di numismatica** un contributo, a **decorrere dal 2025**, pari, complessivamente, a **1,8 milioni** di euro.

L'**articolo 6** statuisce che i **soggetti presso i quali è possibile utilizzare** la «**Carta della cultura giovani**» e la «**Carta del merito**», ai fini del pagamento del rimborso loro spettante, sono tenuti alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa. Con

previsione analoga, la medesima disposizione statuisce, inoltre, che, con riferimento al pagamento del credito maturato nell'ambito delle edizioni già concluse riferite all'iniziativa "**Bonus cultura 18app**", i medesimi soggetti sono tenuti alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine del 31 marzo 2025.

L'**articolo 7, comma 1**, dispone l'iscrizione di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici anche delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione. Il **comma 2** rende permanente - a decorrere dal 1° gennaio 2025 – la disciplina sperimentale il cui termine finale di applicazione è attualmente fissato al 31 dicembre 2024, la quale sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo che presentino determinate caratteristiche, con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo. Il **comma 3** introduce un nuovo criterio di classificazione delle opere cinematografiche denominato «opere non adatte ai minori di anni 10».

L'**articolo 8**, costituito da un unico comma, prevede che la Scuola dei beni e delle attività culturali assume la nuova denominazione di «**Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali**». La Scuola coordina i corsi di formazione erogati dal Ministero della cultura attraverso i propri uffici e istituti. Lo statuto determina le ulteriori attività di formazione e ricerca svolte dalla Scuola.

L'**articolo 9, comma 1**, prevede che, al fine di tutelare il patrimonio culturale, non sono soggetti a esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il **comma 2** stabilisce che i titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuano, periodicamente e con provvedimenti motivati, le somme destinate alle finalità di cui al comma 1, specificando per ciascuna: a) il vincolo normativo o provvedimentale di destinazione; b) la necessità della spesa; c) il nesso diretto con le funzioni essenziali di tutela o di valorizzazione. Il **comma 3** dispone che le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 1, vale a dire su fondi del Ministero della cultura non soggetti a esecuzione forzata in quanto destinati a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere. Il **comma 4** stabilisce che i provvedimenti mediante i quali i titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuano le somme destinate a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale sono trasmessi, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa contestualmente alla loro adozione. Dalla data della trasmissione il tesoriere rende immediatamente disponibili le somme indicate nei provvedimenti.

L'**articolo 10, comma 1**, interviene sulla norma che consente al Ministero di destinare una quota dei proventi conseguiti in occasione di eventi culturali dai suoi uffici dotati di autonomia o dagli enti controllati o vigilati, tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. La novella precisa che tali risorse possono essere utilizzate anche per l'acquisizione a vario titolo dei beni culturali stessi. Il **comma 2** sostituisce alcuni riferimenti normativi, che sino ad ora erano indirizzati a norme del vecchio codice dei contratti pubblici, con riferimenti a norme del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Tali riferimenti sono rispettivamente inseriti nella vigente disposizione che consente al Ministero della cultura di derogare alla previsione che impone l'adozione per ciascun affidamento di un provvedimento motivato in cui si dia conto dei vantaggi per la collettività qualora esso decida di avvalersi – a determinate condizioni e fino al 31 dicembre 2025 - della società Ales S.p.A. per lo svolgimento di attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura, nonché nella previsione secondo cui, anche al di fuori di tali ipotesi, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a proprie società *in house* dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico svolti negli istituti e nei luoghi della cultura, trova applicazione la disposizione relativa alle clausole sociali nei bandi relativi al settore dei beni culturali e del paesaggio. Il **comma 3** autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025 al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione museo di fotografia contemporanea. Il **comma 4** dispone che la contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio - ufficio periferico del Ministero della cultura di cui è stata disposta la soppressione a completamento della riforma organizzativa del predetto Dicastero - continua a operare fino al 31 dicembre 2025, al fine di consentire l'esaurimento delle relative disponibilità residue.

L'**articolo 11, comma 1**, modifica la vigente disposizione che, a decorrere dal 2020, impone al Ministero della cultura di destinare una quota dei proventi prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento e derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 luglio di ciascun anno ed entro determinati limiti, a remunerare

le prestazioni per il lavoro straordinario del proprio personale. In particolare, la disposizione in esame espunge il riferimento ai proventi prodotti nell'anno precedente, differisce dal 31 luglio al 15 dicembre di ciascun anno il termine entro il quale la quota in questione deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato e stabilisce infine che tale destinazione costituisce ora una facoltà e non più un obbligo per l'amministrazione. Il **comma 2** estende anche ai luoghi della cultura dotati di autonomia speciale la vigente disposizione, in precedenza limitata ai soli istituti e musei dotati di tale autonomia, la quale stabilisce che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso siano versati all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati al Fondo risorse decentrate del Ministero della cultura per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi istituti e luoghi della cultura, nel limite massimo del 15% del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa. Lo stesso comma stabilisce inoltre che anche gli introiti derivanti dai trasferimenti di risorse tra le disponibilità delle Soprintendenze speciali ed autonome o i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, anche degli utili conseguiti dalla società ALES S.p.A., poi riassegnati, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura sono soggetti alla destinazione sopra richiamata, in aggiunta alle finalità già previste a legislazione vigente.

L'**articolo 12** reca la clausola d'invarianza finanziaria.

L'**articolo 13** dispone in relazione all'entrata in vigore del provvedimento in esame.

## Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 13 articoli per un totale di 37 commi, appare riconducibile allo scopo generale di tutelare e promuovere la cultura, scopo che il preambolo articola in 7 più specifiche finalità: 1) favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità; 2) promuovere la cultura come strumento di dialogo e di integrazione; 3) promuovere la lettura, rafforzando la rete delle biblioteche, tutelando le librerie di prossimità e quelle storiche, ampliando l'offerta culturale dei quotidiani a diffusione cartacea nonché sostenendo le Istituzioni culturali; 4) celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea del paesaggio; 5) tutelare e valorizzare il patrimonio culturale; 6) semplificare gli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo, nonché in materia di Bonus cultura 18app, Carta della cultura Giovani e Carta del merito; 7) adottare misure in materia di personale del Ministero della cultura.

Con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 37 commi, 3 prevedono l'adozione di decreti ministeriali.

## Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 2 reca alcune disposizioni volte ad istituire dei ruoli con funzioni dirigenziali e non nell'ambito di alcuni ministeri; in particolare, il comma 4 istituisce una posizione dirigenziale di livello generale, due posizioni dirigenziali di livello non generale e cinque unità di personale non dirigenziale da assegnare all'unità di missione che il Ministero della cultura è, ai sensi delle disposizioni precedenti, autorizzato ad istituire; il comma 6, invece, istituisce una posizione dirigenziale di livello generale presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l'Italia e gli Stati del continente africano; le disposizioni citate realizzano quindi una deroga implicita, che sarebbe più corretto esplicitare, al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, che prevede in questa materia l'emanazione di regolamenti governativi di delegificazione adottati con DPR, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; *si valuti l'opportunità di esplicitare la deroga all'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988.*

L'articolo 5, ai commi 1 e 2, destina, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, alla Giunta storica nazionale, all'Istituto italiano per la storia antica, all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e all'Istituto italiano di numismatica un contributo finanziario; unitamente all'Istituto storico italiano per il medioevo, all'Istituto per la storia del Risorgimento italiano e alla Domus mazziniana, gli istituti in esame compongono la rete dei centri operanti nel campo della ricerca storica ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 419/1999; la relazione illustrativa rappresenta che – dei sette Istituti della rete sopra ricordati, solo tre erano finanziati per legge prima dell'entrata in vigore della presente disposizione; si tratta, in particolare, dell'Istituto storico italiano per il medioevo, dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano e della Domus mazziniana; i rimanenti Istituti, secondo quanto riportato dalla relazione, ricevono invece contributi pubblici esclusivamente attraverso la partecipazione a bandi ordinari di cui alla legge n. 534 del 1996; la norma in esame ha dunque lo scopo di garantire un finanziamento specifico, e a regime, a

ciascuno degli altri quattro Istituti; ciò premesso, si segnala che mentre i contributi (ulteriori rispetto ai tabellari) di cui sono beneficiari l'Istituto storico italiano per il medio evo e l'Istituto per la storia del risorgimento italiano derivano da specifiche autorizzazioni di spesa previste per legge (rispettivamente, dall'articolo 2 della legge n. 169 del 2011, e dall'articolo 1, comma 341, della legge n. 145 del 2018), le risorse pubbliche di cui è beneficiaria la Domus mazziniana sono di natura diversa, essendo di provenienza regionale (essendo stata riconosciuta la Domus, per il periodo 2023-2027, istituzione culturale di rilievo regionale dalla Regione Toscana ed essendo essa stessa detentrica di un museo parimenti riconosciuto come di rilevanza regionale) oppure erogate dalle tre università pisane sulla base della convenzione stipulata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 1230 del 1952; per quanto concerne le risorse pubbliche di provenienza direttamente statale di cui è destinataria la Domus, invece, esse sono esclusivamente quelle tabellari ordinarie di cui alla legge n. 534 del 1996; ciò chiarito, *si valuti l'opportunità, ai fini di una maggiore razionalizzazione ordinamentale, di approfondire la complessa stratificazione normativa che caratterizza il finanziamento degli istituti storici.*